



Convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera

del 9 novembre 2016

La Banca nazionale svizzera (BNS) costituisce accantonamenti sul risultato di esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN). L'ammontare attribuito agli accantonamenti per le riserve monetarie è stabilito dalla BNS (art. 42 cpv. 2 lett. d LBN). La parte residua del risultato di esercizio dopo tale attribuzione costituisce l'utile di esercizio che può essere distribuito. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile per garantirne una distribuzione costante a medio termine (art. 31 cpv. 2 LBN). La riserva per future ripartizioni funge da ammortizzatore: ad essa è attribuito l'utile d'esercizio non distribuito oppure da questa viene prelevato l'importo mancante per la destinazione dell'utile. In seguito all'eventuale deduzione delle perdite di esercizio, la riserva per future ripartizioni può assumere anche valore negativo.

In considerazione di quanto precede, dopo averne informato i Cantoni il 23 settembre 2016 e dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto il 9 novembre 2016, il DFF e la BNS convengono quanto segue:

1. la presente convenzione riguarda la distribuzione dell'utile della BNS per gli esercizi 2016-2020;
2. si procede a una distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni se la riserva per future ripartizioni non presenta un saldo negativo dopo la destinazione dell'utile;
3. se la condizione di cui al numero 2 è adempiuta, la BNS distribuisce per l'esercizio corrispondente un importo di 1 miliardo di franchi alla Confederazione e ai Cantoni;
4. la distribuzione ai sensi del numero 3 è ridotta se, in seguito alla distribuzione dell'utile, la riserva per future ripartizioni dovesse diventare negativa. L'eventuale riduzione è effettuata in modo che, dopo la distribuzione dell'utile, la riserva per future ripartizioni sia esattamente pari a zero;
5. la distribuzione è interamente sospesa se, dopo la costituzione degli accantonamenti per le riserve monetarie, la riserva per future ripartizioni non presenta un saldo positivo;

6. se una o più distribuzioni dell'utile sono ridotte o sospese, la differenza rispetto all'importo di cui al numero 3 viene distribuita nell'anno o negli anni successivi, purché la riserva per future ripartizioni non diventi negativa dopo la destinazione dell'utile;
7. se dopo la destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni supera il valore di 20 miliardi di franchi, la BNS distribuisce un importo aggiuntivo di 1 miliardo di franchi per l'esercizio corrispondente alla Confederazione e ai Cantoni. Tale importo viene ridotto se necessario in misura corrispondente, in modo che il valore della riserva per future ripartizioni non scenda al di sotto di 20 miliardi di franchi;
8. la BNS versa l'importo della distribuzione ogni anno all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) dopo l'Assemblea generale ordinaria. L'AFF versa 2/3 di questo importo ai Cantoni in base alla chiave di ripartizione stabilita nell'articolo 31 capoverso 3 LBN.
9. La presente convenzione sostituisce la convenzione del 21 novembre 2011 tra il DFF e la BNS.

Berna, 9 novembre 2016

Zurigo, 9 novembre 2016

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELLE FINANZE

BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Il capo

Il presidente del
Consiglio di banca

Il presidente della
Direzione generale

Ueli Maurer

Jean Studer

Thomas Jordan